

mento, il potere esecutivo riconobbe che quei pos sedimenti erano meramente coloniali e che l'unica disposizione nuova essendo quella di essere costituiti in una sola colonia col titolo di *Eritrea*, in essa non potevano pretendersi tutte le garanzie della madre patria.

Ma in qual modo può il Parlamento regolare questo stato della colonia Eritrea? In virtù ed in esecuzione della legge del 1° luglio 1890, con la quale si diedero quelle facoltà di cui fu fatto cenno e che non starò a ripetere.

Però nel capoverso dell'articolo 1° di quella legge, sancita dal Parlamento, è detto che: *il Governo del Re sarebbe autorizzato a promulgare le leggi civili e penali con quelle modificazioni che fossero necessarie alle condizioni particolari della colonia.*

Non si è fatto ancora uso di questa facoltà, è vero; ma già venne dall'onorevole presidente del Consiglio esposto a quante ed a quali difficoltà si trova sottoposta questa materia.

Il pubblicare le leggi civili e penali del regno ed applicarle al sistema coloniale non è opera che si possa svolgere in così breve tempo. Ma, e qui credo che finisca il compito mio, il ministro di grazia e giustizia per quale ragione non solleva, non eccita la sua sollecitudine a prò dei cittadini italiani i quali vanno nei nostri possedimenti africani? In verità io avrò una risposta, che toglierebbe forza ad ogni osservazione.

I cittadini italiani che vanno nei possedimenti coloniali, sanno quale è la condizione a cui si assoggettano; lo sanno tanto più, o per parlar più esattamente, meno possono pretendere gli stranieri. In vero voi potreste ricordarmi e lo ricordò l'egregio interpellante, che questi italiani vanno nei possedimenti d'Italia, ma sotto la tutela e la garanzia della bandiera nazionale, e che come questa bandiera li difende quando siano sui navigli dello Stato, tanto più li dovrà difendere quando stanno in terra ferma decorata del nome di possedimenti italiani e sotto la protezione di italiani.

Ma altro è la legalità, o signori, altro è la convenienza nell'applicare le leggi.

I cittadini italiani e quanti arrivano o stanno nei possedimenti italiani, sanno come il Governo abbia dalle leggi la facoltà di dichiarare lo stato di guerra.

In qual modo adunque il ministro di grazia e giustizia potrebbe instare presso i ministri da cui dipende la colonia Eritrea, ed alla cui amministrazione egli non prende che una parte

subordinata, o relativa? In qual modo potrebbe sollecitarli perchè dessero opera a quell'ordinamento, che preveduto e prescritto dalla nostra legge del 1° luglio 1890 non ebbe, ancora, a malgrado del tempo trascorso, la sua esecuzione?

Bisogna, prima di criticarli, tener conto delle difficoltà supreme in cui versavano i nostri predecessori.

Noi del resto, ci siamo occupati di questo stato di cose e lo dimostra la nomina proposta a Sua Maestà il Re della Commissione d'inchiesta.

La Commissione esaminerà anche questo punto essenziale ed importante della organizzazione della giurisdizione civile e penale ed in questo modo saranno soddisfatti i voti anche dell'onorevole interpellante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. Si potrebbe supporre che, durante il mio Ministero, ci fosse stata negligenza nell'adempimento dei nostri doveri in una materia di tanta importanza come è quella della quale si è occupato l'onorevole Villa.

Comprende quindi la Camera, come io sia obbligato a discorrere brevemente di questo grave argomento. Non vorrei, che a me alcuna imputazione fosse fatta, poichè ho la convinzione di non meritarsela.

Come accennava il ministro guardasigilli, il Codice penale per l'esercito impera nella nostra colonia. Dato lo stato di guerra vi funziona il tribunale militare con quella severità alla quale ha alluso l'interpellante, tanto che noi processi penali non è ammessa nè la Commissione d'inchiesta, nè il ricorso innanzi al tribunale supremo di guerra.

Questo è grave. Ma, se vi riflettete, non potete negare che il fatto è legittimato dalle condizioni speciali della colonia. Comunque sia, finchè il nostro impero si limitava a Massaua, cioè in una piazza di guerra, le attribuzioni date per forza di legge al tribunale militare non avrebbero potuto produrre quei pregiudizi che oggi naturalmente bisogna evitare.

Noi siamo nell'altipiano etiopico fin dalla metà del 1889. La Camera saprà che, fino dal dicembre di quell'anno, il Ministero da me presieduto propose un disegno di legge per il ricordinamento amministrativo e politico della colonia, chiedendo al Parlamento le facoltà necessarie per la pubblicazione delle leggi civili e penali con quelle modificazioni che occorressero per la specialità dei luoghi, i co-